

PARERE

Con riferimento alle vicende segnalate da alcuni Colleghi ed alla richiesta di informazioni circa la disciplina applicabile alla installazione delle targhe professionali, ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, si evidenzia quanto segue:

- il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.Lgs. n.507/1993, così come modificato dall'art. 10 L.448/2001; dalla legge n. 75 del 2002, che ha in parte integrato il contenuto del predetto art. 10; dal Regolamento Comunale per "l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (Deliberazione del Consiglio Comunale di Messina n. 74/C del 29.10.2013); dalla Circolare MEF N. 3/DPF del 03.05.2002 (canone insegne pubblicitarie); dall'art. 23 Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992).

Si ritiene che la questione in oggetto debba essere affrontata sotto diversi profili:

1. l'applicabilità o meno dell'imposta sulla pubblicità alle targhe professionali (le quali rientrano tra le insegne di esercizio)
2. la necessità di autorizzazione comunale alla collocazione di una targa professionale – che rientra tra le insegne di esercizio – a prescindere dall'applicazione in concreto dell'imposta sulla pubblicità
3. la sanzione amministrativa per la mancanza di autorizzazione
4. l'accertamento e sanzione tributaria per dichiarazioni incomplete/infedeli; per parziale o ritardato versamento; per omessa dichiarazione o omesso versamento

- **In ordine al punto 1**, sulla base della normativa di riferimento, si può affermare quanto segue: **L' art. 2-bis, comma 6, del D.L. n. 13/02, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75**, definisce insegna di esercizio *" la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica."*

Le targhe professionali rientrano in tale tipologia di "mezzo pubblicitario".

Tuttavia, il vigente art. 51 del Regolamento Comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, alla lett. m), prevede l'esenzione dall'imposta per le *"insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"*.

Tale disposizione riproduce sostanzialmente quanto stabilito dal comma 1-bis all'art.17 del D.Lgs. n.507/1993, modificato dall'art. 10 della legge n.448/2001 (legge finanziaria per il 2002), che prevede una disciplina di favore per le insegne le cui dimensioni non superino i cinque metri,

escludendo per le medesime il pagamento dell'imposta sulla pubblicità (cfr. anche Cassazione n. 16722/2010).

Questo principio risulta ulteriormente confermato e chiarito dalla **Circolare del MEF n. 3/DPF del 2002**, che al paragrafo 3, precisa che il trattamento agevolato si "*rende applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi "insegne di esercizio", vale a dire alle scritte contenenti l'indicazione: del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto.*"

Inoltre, la medesima Circolare, afferma che devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione, a titolo meramente esemplificativo,: "*[.....]*

- *i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica;*

Per tali ragioni, può ragionevolmente affermarsi che le targhe professionali, che rispettino il contenuto sopra descritto, rientrino tra le insegne di esercizio per le quali la **lett. m) del Regolamento Comunale citato prevede l'esenzione dall'imposta.**

- **Con riferimento al punto 2**, si osserva che, secondo quanto disposto **dall'art. 14, comma 2, del Regolamento Comunale**, vige l'obbligo di richiedere l'autorizzazione anche nel caso di esenzioni dall'imposta: "*L'autorizzazione all'installazione deve essere richiesta anche per i cartelli, insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari sia che rientrino nel regime di esonero d'imposta sia nell'obbligatorietà dell'esposizione, in forza di leggi e regolamenti*".

L'**art. 23 Codice della Strada al comma 1**, prevede il divieto di collocare insegne, cartelli manifesti etc., che "*per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione...*"; al successivo **comma 4**, prevede, "**in ogni caso**", per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, l'obbligo di autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

La mancanza della prescritta autorizzazione è sanzionata in via amministrativa sia dal Regolamento Comunale (art. 14) che dal Codice della Strada (art. 23, comma 11).

A prescindere dalle considerazioni in ordine alla applicabilità alle targhe dei professionisti dell'art. 23 CdS – che risponde ad una *ratio* totalmente diversa e riconducibile alla sicurezza stradale -,

rimane il fatto che l'art. 14 del Regolamento Comunale impone un obbligo generalizzato di richiesta di autorizzazione.

Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Comunale, deve concludersi per la necessità di preventiva richiesta di autorizzazione anche per le targhe professionali, pur essendo le stesse esenti da imposta.

- Per quanto attiene al **punto 3, relativo alle sanzioni amministrative**, si rileva quanto segue:

i verbali elevati dalla Polizia Municipale contestano la violazione dell'art. 23 CdS, commi 4 e 11 per la mancanza di autorizzazione comunale.

Fermo restando che la contestazione effettuata ai sensi **dell'art. 23 CdS, commi 4 e 11**, appare non perfettamente pertinente, attesa la differente logica della previsione contenuta nel Codice della Strada, finalizzata ad evitare pericolo per la circolazione dei veicoli, non sembra neanche contemplata dal Regolamento Comunale, il quale, invece, all'art. 53 prevede una diversa procedura per le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata richiesta di autorizzazione di cui all'art. 14.

In particolare, **l'art. 53 del Regolamento** prevede che: *“La sanzione amministrativa è notificata agli interessati con la indicazione degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, entro 150 giorni dall'accertamento della violazione e con l'avvertenza che, ai sensi dell'art.16 della L. 689/91, è consentito il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di cui sopra. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.”*

“L'entità di ogni sanzione è stabilita dal funzionario responsabile del servizio, in base a quanto determinato con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.”

Sembrerebbe, dunque, rimandare alla procedura ordinaria dell'ordinanza ingiunzione e non al verbale elevato ai sensi del Codice della Strada.

Peraltro, l'art. 23 CdS, al comma 1, indica chiaramente l'intento perseguito dal legislatore, che è quello di prevenire la collocazione negli spazi aperti destinati alla circolazione veicolare, così come negli spazi a questi adiacenti, fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di conseguenziale sviamento dalla guida del veicolo (Cass. n. 4683/2009). In ragione di tale *ratio*, il successivo comma 4, impone “in ogni caso” una autorizzazione e affida all'ente proprietario della

strada la valutazione del maggiore o minore impatto del messaggio pubblicitario, in base può essere rilasciata – o negata – la predetta autorizzazione.

Sanzionare ai sensi dell'art 23, commi 4 e 11, del CdS la mancanza di autorizzazione per la collocazione di una targa professionale, che non può in alcun modo arrecare disturbo all'attenzione del conducente di un veicolo, appare quantomeno improprio. Infatti, sia l'obbligo della richiesta, che l'eventuale inosservanza, sono espressamente disciplinate dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e le affissioni e rispondono a finalità totalmente diverse da quelle del Codice della Strada.

Pertanto, sarebbe opportuno verificare la legittimità della attuale azione di vigilanza e contestazione posta in essere dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 CdS per sanzionare l'eventuale mancanza di autorizzazione comunale per la collocazione delle targhe professionali.

- Infine, con riferimento **al punto 4**, qualora il Comune di Messina intendesse contestare violazioni di tipo tributario per dichiarazioni incomplete/infedeli, per parziale o ritardato versamento, per omessa dichiarazione o omesso versamento, dovrebbe procedere con una rettifica o con accertamento d'ufficio, la cui legittimità potrà essere valutata anche alla luce di quanto sopra affermato in relazione alla esenzione dall'imposta.

Il Consigliere Segretario

f.to avv. Giovanni Arena

Il Presidente

f.to avv. Vincenzo Ciruolo